



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA
INSUBRIA INTERNATIONAL
SUMMER/WINTER SCHOOL – IISS**

*Emanato con Decreto rettorale 22 gennaio 2014, n. 26
Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 7 ottobre 2021, n. 848
Entrate in vigore il 23 ottobre 2021*



UFFICIO RICERCA E INNOVAZIONE

Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 – Fax +39 0332 397209
Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia
Tel. +39 031 2386142 – Fax +39 031 2386209
Email: ricerca@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it/serviziricerca
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria !

Pad. Antonini - Piano I

Piano III



**REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA
INSUBRIA INTERNATIONAL SUMMER/WINTER SCHOOL – IISS**

INDICE

Art. 1 - Informazioni Generali.....	3
Art. 2 - Consiglio Scientifico.....	3
Art. 3 - Compiti del Consiglio Scientifico.....	3
Art. 4 - Presentazione delle proposte.....	4
Art. 5 - Il Direttore della Scuola.....	4
Art. 6 - Svolgimento della Scuola.....	4
Art. 7 - Assicurazione.....	4
Art. 8 - Norme finali.....	5



Art. 1 - Informazioni Generali

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il programma denominato INSUBRIA INTERNATIONAL SUMMER/WINTER SCHOOL – IIS volto ad attivare corsi di formazione e/o perfezionamento nei vari campi del Sapere scientifico e umanistico rivolti a studenti almeno in possesso del titolo di Laurea di primo ciclo e a soggetti con comprovate esperienze in un determinato settore.
2. Tali corsi si svolgono di norma durante i periodi estivi e invernali di sospensione delle normali attività didattiche di Ateneo.
3. Le scuole si svolgono in periodi brevi, indicativamente della durata massima di una settimana, salvo esigenze che comportino uno svolgimento distribuito su periodi di maggior durata.

Art. 2 - Consiglio Scientifico

1. Il programma IIS è coordinato da un Consiglio Scientifico composto da:
 - a. Il Rettore o suo delegato, che lo presiede;
 - b. Un numero di Professori o Ricercatori pari a quello dei dipartimenti, designati dal Senato Accademico su proposta dei dipartimenti e nominati con decreto del Rettore.
2. Il Consiglio Scientifico rimane in carica tre anni accademici, al termine dei quali decadono tutti i componenti anche se nominati nel corso del triennio.
3. Alle sedute del Consiglio Scientifico partecipa un'unità di personale TA dell'Amministrazione Centrale con funzioni di Segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Art. 3 - Compiti del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico esamina e seleziona le proposte pervenute sulla base di criteri oggettivi pre-stabiliti nel bando volti ad assicurare l'elevata qualità dei progetti e lo svolgimento di scuole in una pluralità di ambiti scientifici; alle proposte selezionate verrà attribuito un contributo sulla base delle risorse annualmente messe a disposizione del programma IIS dal CdA, nel rispetto delle seguenti regole:
2. Il singolo contributo non può essere superiore al 50% del preventivo di spesa; nel caso siano presenti cofinanziamenti di altre iniziative a cui l'Ateneo partecipa economicamente il contributo sarà al massimo il 33% del preventivo di spesa, e comunque non potrà essere superiore ad € 10.000,00.
3. Possono essere cofinanziate unicamente le Scuole che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - a. svolgimento delle attività didattiche prevalentemente presso le sedi dell'Ateneo ovvero presso istituzioni convenzionate con l'Ateneo.
 - b. utilizzo della lingua inglese nello svolgimento delle attività didattiche, fermo che il Consiglio potrà consentire l'utilizzo di altre lingue in relazione alla peculiarità del singolo progetto di Scuola.
 - c. presenza di almeno il 50% di docenti provenienti da qualificati istituti universitari o enti di ricerca esteri e/o elevate professionalità straniere esterne al mondo dell'università e della ricerca.
 - d. previsione di un contributo di partecipazione a carico degli studenti, comprensivo del premio per la copertura assicurativa di cui al successivo art. 7.
4. Qualora ammessa al cofinanziamento la Scuola deve riportare in tutte le comunicazioni e nel materiale pubblicitario e didattico prodotto la dicitura INSUBRIA INTERNATIONAL SUM-



MER/WINTER SCHOOL – IISS e il relativo logo, pena la revoca del finanziamento ovvero la sua decurtazione.

Art. 4 - Presentazione delle proposte

1. La presentazione delle proposte di attivazione di Scuole nell'ambito del programma IIS avviene unicamente in risposta al bando emesso a cura del Servizio Ricerca e internazionalizzazione in base alle risorse disponibili.
2. Le proposte di Scuole possono essere avanzate dai Dipartimenti e dalla Scuola di Medicina singolarmente o in modo congiunto, denominate nel proseguo Struttura Proponente.
3. La proposta deve riportare le seguenti informazioni:
 - a. il docente dell'Università degli Studi dell'Insubria che assume il ruolo di Direttore della Scuola;
 - b. il programma scientifico e didattico della Scuola;
 - c. i docenti della Scuola, con il loro curriculum vitae;
 - d. il referente della segreteria della Scuola;
 - e. il numero minimo di posti per l'attivazione della Scuola e il numero massimo di posti disponibili;
 - f. le strutture di Ateneo che si intendono usare per lo svolgimento di tutte le attività;
 - g. il periodo di svolgimento della Scuola;
 - h. il budget dettagliato;
 - i. la richiesta di cofinanziamento;
4. La gestione della Scuola è a carico della Struttura proponente.

Art. 5 - Il Direttore della Scuola

1. Il Direttore della Scuola è un docente dell'Università degli Studi dell'Insubria che ne è il responsabile didattico, scientifico e organizzativo.
2. Per motivate esigenze organizzative egli può essere coadiuvato da uno o più co-direttori individuati anche al di fuori del personale docente di Ateneo purché di comprovato profilo scientifico.
3. Il Direttore del corso assicura ed è responsabile del rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei confronti dei partecipanti della Scuola nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo utilizza le strumentazioni e i laboratori in questione.

Art. 6 - Svolgimento della Scuola

1. La Scuola dovrà svolgersi secondo le modalità e i tempi previsti nella proposta approvata dal Consiglio Scientifico, pena la revoca del cofinanziamento ovvero la sua decurtazione.
2. Il Direttore della Scuola, al termine rilascia agli studenti un attestato di frequenza
3. Entro 30 giorni dal termine dello svolgimento della Scuola, il Direttore dovrà inviare al Consiglio Scientifico una relazione riguardante gli aspetti sia didattici/scientifici sia finanziari della scuola.

Art. 7 - Assicurazione

1. Gli studenti iscritti alle Scuole sono coperti dalla polizza assicurativa contro gli infortuni e dalla polizza di responsabilità civile verso terzi, con esclusione della copertura per danni riconducibili a responsabilità professionali e ad attività medica e/o sanitaria.



Art. 8 - Norme finali

1. Eventuali residui attivi risultanti al termine di una Scuola verranno recuperati dall'Amministrazione e rimessi a disposizione del programma IIS.